

N. R.G. 162/2017

TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 162/2017

Oggi 7 febbraio 2019 ad ore 13.07 innanzi alla dott.ssa Alfonsina Manfredini, sono comparsi:

Per

l'avv. Alberto GUARISO, unitamente ai sigg. Pieradelio VERDERIO, Federico FONTANINI (segretario della FISTEL-CISL) e Simone TESI (segretario della SLC-CGIL Lucca).

Per il procuratore speciale il dott. Tommaso VALENTE con l'avv. Oronzo MAZZOTTA.

È altresì presente ai fini del tirocinio formativo ex art. 73 DL 69/2013 il dott. Ruben DELLA PIA.

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

In particolare, l'avv. GUARISO precisa che nella domanda sub a) *"inadempimento"* e *"comportamento"* sono indicati anche in via disgiuntiva.

Fa inoltre presente che, come risulta dagli atti di causa, la società non ha mai offerto l'attività di interpretariato che invece prospetta solamente nella memoria e nelle note conclusive.

Invece, sulla domanda sub b) precisa che in subordine viene proposta anche aggiungendo infine l'espressione *"o in subordine per il primo incontro"*; sulla domanda sub c) precisa che la stessa viene riferita, non solo al termine di 6 mesi di cui alle conclusioni ma anche all'ipotesi di mancato accordo decorso il triennio e pertanto alla costituzione del C.A.E. dal marzo 2017 ex art. 16 comma 1 D.L.vo 113/2012, essendo comunque decorsi i tre anni dalla data della richiesta ai sensi della predetta norma.

In ordine alla domanda di rinvio pregiudiziale rileva che la stessa può essere così formulata *"se l'articolo 7 direttiva 2009/38 debba essere interpretato nel senso che il termine triennale decorre anche qualora la fase di trattativa con la DSN non abbia preso avvio per assenza di accordo sulle modalità di tale avvio"*.

I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza

Il Giudice

previa Camera di Consiglio alle ore 17.08, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. Alfonsina Manfredini



nel gruppo ██████, chiedendo di considerare UNI Europa (*“struttura sindacale che associa gli iscritti dei nostri settori a livello europeo”*) quale parte attiva delle negoziazioni (cfr. docc. 2, 3, 4, 5, 6).

Facendo seguito a un incontro informale tenutosi tra rappresentanti ██████ e il ██████ ██████ il 17.04.2014, la resistente, con comunicazione dell'11.07.2014 indirizzata a quest'ultimo, ha ribadito le *“problematiche operative”* già discusse verbalmente circa le modalità di convocazione della D.S.N. ponendo due condizioni preliminari alla convocazione stessa: a) la realizzazione degli incontri mediante videoconferenza, mettendo *“a disposizione per le riunioni il proprio sistema avanzato di video-conferenza interattiva, che consente una efficiente interazione tra i partecipanti alle riunioni per un più proficuo svolgimento delle medesime”* e b) l'utilizzo della *“lingua inglese, con contestuale impegno a verificare l'eventualità dell'assunzione di iniziative tese a favorire l'apprendimento sufficiente della lingua in questione da parte di quei membri della Delegazione speciale di negoziazione che ancora ne fossero carenti”* (cfr. comunicazione dell'11.07.2014, al doc. 8 di parte resistente, sia per il punto A che B), oltre al porre, in aggiunta nella memoria di costituzione, a disposizione di ogni Delegato un interprete *in loco* per la traduzione simultanea durante la video conferenza dalla lingua madre del delegato all'inglese e viceversa. Parte resistente, fa anche presente che, essendosi questa impegnata nel programma WWF International al Programma Internazionale *“Climate Savers”*, diretto alla riduzione di CO2 emesso nell'atmosfera, la possibilità di adoperare lo strumento della videoconferenza come mezzo di interazione e comunicazione tra le parti, invece di dover far muovere ogni singolo delegato presso un punto di incontro, sarebbe stato un ottimo modo per ridurre ancor di più le emissioni totali dell'azienda, con anche una agevolazione per le singole parti che non si sarebbero dovute accollare fisicamente e mentalmente un viaggio.

Da quel momento in poi, le parti di causa hanno continuato a difendere ciascuna la propria posizione. Parte ricorrente asserisce inoltre il decorso del termine di legge (6 mesi) per l'avvio formale della convocazione della D.S.N., decorso che l'avrebbe portata a richiederne l'immediata convocazione, senza alcun risultato da parte resistente. La procedura di costituzione del C.A.E., a detta della ricorrente, si troverebbe dunque in un'*impasse* dal gennaio 2014, da qui il ricorso alle vie giudiziali.

1)- I ricorrenti hanno adito il Tribunale al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“a) accertare e dichiarare che il comportamento della convenuta consistente nell'omettere la convocazione della DSN prevista dall'art. 8, comma 2, d.lgs. 113/2012, se non alle condizione unilateralmente determinate dalla stessa convenuta e pertanto con videoconferenza e senza servizio di interpretariato, costituisce inadempimento dell'obbligo di cui al predetto art. 8 comma 2 e comportamento antisindacale; e conseguentemente:*

*In via principale*

*b) ordinare a ██████ in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di adempimento dell'obbligo legale e di rimozione degli effetti del comportamento antisindacale, di procedere immediatamente alla convocazione della stessa DSN addossandosi i costi di viaggio e alloggio dei componenti sindacali e di interpretazione nelle lingue madri dei partecipanti, sino a che non venga raggiunto l'accordo sul funzionamento del CAE o fino a che non sia decorso il termine triennale per l'applicazione delle prescrizioni accessorie di cui all'art. 16 comma 1 d.lgs. 113/2012. In via subordinata*

c) accertare e dichiarare che il CAE deve ritenersi costituito, con effetto dal termine semestrale di cui all'art. 16, comma 1 d.lgs. 113/2012 decorrente dalla data di richiesta delle OOSS e pertanto quantomeno dal 7.2.14 (o dalla diversa data di giustizia); e conseguentemente - dato atto del diritto delle OOSS quantomeno ad una convocazione annuale ai sensi dell'art. 16, comma 7, d.lgs. cit. - ordinare alla società convenuta di provvedere alla convocazione di detto CAE, addossandosi i costi di viaggio e alloggio dei componenti designati e di interpretazione nelle lingue madri dei partecipanti.

In ogni caso

d) ordinare alla convenuta di affiggere copia dell'emanando provvedimento per almeno 30 giorni in luogo accessibile a tutti presso tutti i luoghi di lavoro italiani nonché presso gli stabilimenti collocati in stati esteri con traduzione nella lingua nazionale.

Con vittoria di spese di causa e rimborso del contributo unificato".

2)- La resistente si è costituita chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"in tesi: dichiarare l'inammissibilità delle domande di Uni-Europa; in subordine e nel merito: rigettare integralmente le domande avversarie. Con vittoria di spese e compensi professionali"*, ribadendo la disponibilità della società a mettere a disposizione per le riunioni il proprio sistema avanzato di video-conferenza interattiva, che consente una efficiente interazione tra i partecipanti alle riunioni per un più proficuo svolgimento delle medesime; la disponibilità ad assumere iniziative tese a favorire l'apprendimento sufficiente della lingua inglese da parte di quei membri della Delegazione speciale di negoziazione che ancora ne fossero carenti e di offrire a ogni Delegato un interprete in loco per la traduzione simultanea durante la video conferenza dalla lingua madre del delegato all'inglese e viceversa.

La causa è stata istruita documentalmente.

\*\*\*

Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.

Il fulcro dell'intera questione ha per oggetto le *modalità* con le quali è possibile la costituzione della Delegazione Speciale di Negoziazione, organo prodromico alla costituzione del C.A.E.

Il primo, ai fini della sua costituzione, è disciplinato agli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 113/2012. Ognuno di questi, denominati rispettivamente *"Delegazione speciale di negoziazione, Modalità di formazione della delegazione speciale di negoziazione e Costituzione della delegazione speciale di negoziazione"*, nonostante il loro titolo, in alcun modo definiscono nello specifico le modalità con le quali la D.S.N. debba venire in essere, limitandosi per lo più alle modalità a mezzo delle quali i singoli membri della stessa debbano essere eletti.

Per parte ricorrente, l'assenza di qualsivoglia disciplina in ordine alle modalità di costituzione della D.S.N. sarebbe un problema apparente, stante il combinato disposto degli artt. 8 e 16 D.L.vo 113/2012. Per questa, ai sensi dell'art. 8 comma 8<sup>1</sup> e al suo rimando all'art. 16 comma

---

<sup>1</sup> *"Le spese relative ai negoziati di cui ai commi 1 e 2 sono sostenute dalla direzione centrale, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente il proprio mandato e comunque in misura e termini non superiori a quanto disposto all'articolo 16, comma 12, salvo diverso accordo tra le parti"*.

12<sup>2</sup> del D.L.vo 113/2012, la Direzione centrale dovrebbe accollarsi le spese relative ai negoziati in ordine alla costituzione di questa, in particolar modo *“le spese di organizzazione e di interpretariato relative alle riunioni, nonché le spese di alloggio, vitto e viaggio dei membri”* della D.S.N. (nonostante il comma 12 si riferisca al solo CAE). Questo perché il combinato disposto degli articoli sopra richiamati avrebbe ad oggetto la fase pre-accordo C.A.E. Da ciò prevarrebbe l'accordo delle parti, ove raggiunto, ma in caso contrario, i costi sarebbero integralmente a carico della direzione centrale, costi che dovrebbero avere ad oggetto anche i mezzi tali *“da consentire alla delegazione di espletare adeguatamente il suo mandato”* (art. 8 comma 8).

Dunque, sempre a detta delle parti attrici *“nella fase preliminare (sempre che non si raggiunga un accordo, come nel caso in esame) la disciplina è identica a quella che trova applicazione nella fase delle prescrizioni accessorie (costi a carico della direzione), con indicazione di un criterio generale (“adeguato svolgimento delle funzioni”) e di un limite massimo”* (cfr. ricorso pag. 6). Per le stesse, l'espressione *“adeguato svolgimento”* è la stessa adoperata dal comma 12 prima di procedere all'elencazione delle spese che *“in particolare”* sarebbero da attribuire alla direzione (interpretariato, viaggi, vitto e alloggio): non avrebbe dunque senso che, la sopra detta espressione, venga interpretata all'art. 16, comma 12, secondo quanto ivi previsto e all'art. 8, comma 8, secondo criteri più precari. Parte attorea ne fa dunque discernere che *“il “limite massimo” indicato dall'art. 8 d.lgs. coincide con la totalità dei costi possibili (interpretariato, viaggi, vitto e alloggio: null'altro è ipotizzabile), sicché tale previsione non avrebbe senso logico se non avesse lo scopo di indicare il criterio applicativo per l'individuazione dell'“adeguato svolgimento”* (cfr. ricorso pag. 7).

Ritiene questo giudicante che non sia però possibile far dire all'art. 8 comma 8 quanto sostenuto da parte attorea, essendo lo stesso ben chiaro in ordine al rimando all'art 16 comma 12, per il quale *“le spese relative ai negoziati [...] sono sostenute dalla direzione centrale [...], in misura e termini non superiori a quanto disposto all'articolo 16, comma 12, salvo diverso accordo tra le parti”*. Se il D.L.vo nel suo complesso difetta sotto il profilo delle modalità a mezzo delle quali la D.S.N. debba costituirsi, detta carenza non può esser presa quale appiglio per una ricostruzione *partisan* della norma sopra detta.

L'articolo parla di *“espletare adeguatamente il proprio mandato e comunque in misura e termini non superiori a quanto disposto all'articolo 16, comma 12, salvo diverso accordo tra le parti”*. Da ciò dunque se ne può far discendere due situazioni: da un lato, la fattispecie nella quale le parti hanno individuato, puntualmente, un accordo in ordine alle spese; dall'altro lato, un sistema di *default* nel caso in cui le stesse fossero sprovviste di una qualsivoglia intesa. In questo secondo caso, proprio perché di *default*, la norma pone un limite minimo e massimo, rispettivamente a tutela del contrattatore debole e del contrattatore forte:

-con *“adeguatamente”*, si allude alla necessità di valutare, di volta in volta, se le modalità da adottare per l'esperimento di una trattativa equilibrata tra le parti siano idonee affinché possa

---

<sup>2</sup> *“Le spese di funzionamento del Cae sono sostenute dalla direzione centrale. La direzione interessata fornisce ai membri del Cae le risorse finanziarie e materiali necessarie ai fini dell'adeguato svolgimento delle sue funzioni. In particolare, la direzione centrale prende a proprio carico, salvo che non sia stato diversamente convenuto, le spese di organizzazione e di interpretariato relative alle riunioni, nonché le spese di alloggio, vitto e di viaggio dei membri del Cae e del comitato ristretto. Tali spese, salvo diverso accordo, riguardano un solo esperto”*.

essere raggiunto lo scopo ultimo della costituzione di una D.S.N., conseguentemente di un C.A.E. avente ad oggetto il *“migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie”* (cfr. art. 1 c. 1 D.L.vo);

-invece, con *“in misura e termini non superiori a quanto disposto all’articolo 16, comma 12”*, si sottende la necessità di porre un limite massimo, una clausola di salvaguardia, a quanto parte sindacale possa far gravare sulle casse di controparte datoriale per l’esperimento dei negoziati.

Se così è, il metro di giudizio da adottare in ordine al caso di specie, in assenza di un accordo tra le parti, non può che essere il parametro dell’*adeguatezza*, nello specifico l’adeguatezza o meno della proposta avanzata da parte datoriale (sopra richiamata), oltre a tutte le circostanze del caso.

Rilevato che entrambe le parti, agendo sul presupposto di essere nel *“giusto”*, hanno portato avanti la propria posizione, trovandosi in continuo disaccordo con la controparte, si ritiene che i medesimi comportamenti sono dunque da annullarsi vicendevolmente, non potendo prendere nessuna delle due condotte ai fini di un’analisi della correttezza delle stesse durante le trattative;

Rilevato che parte attorea ha inavvertitamente dedotto che la riunione fisica, in luogo della videoconferenza, fosse voluta per garantire che *“i rappresentanti sindacali possano fruire di un contatto diretto, indispensabile al fine di maturare una posizione comune nel confronto con la direzione”* (cfr. ricorso pag. 8) e ritenuto dunque che la riunione non sia stata intesa dalle OO.SS. per garantire un’adeguata negoziazione tra la D.S.N. e ██████ circa l’istituzione del C.A.E., esorbitando conseguentemente il fine espresso dalle OO.SS. da quanto disposto ai sensi dell’art. 8 comma 8 (avente ad oggetto *“le spese relative ai negoziati di cui ai commi 1 e 2”*), per il quale, queste sono le uniche negoziazioni di cui parte datoriale si dovrebbe accollare i costi, non riferendosi infatti in alcun modo a riunioni preparatorie e preliminari dei sindacati (disciplinate all’art. 8 comma 3<sup>3</sup>);

Rilevato che la D.S.N., ove già costituitasi, può *organizzarsi con qualsiasi mezzo* nel caso voglia esperire riunioni prima e/o dopo gli incontri con la Direzione centrale e che medesime modalità potrebbero essere adottate nel caso di specie visto quanto rilevato al punto precedente;

Considerato che il XXI secolo è caratterizzato da uno sviluppo tecnologico senza precedenti, ove sempre più attività della vita quotidiana sono fortemente agevolate da innovazioni significative, idonee e capaci di alleviare il peso della vita di tutti i giorni, sia sotto un profilo economico che emotivo;

Considerato che la società, nel suo complesso, mossa dalla globalizzazione, dal consumismo di massa e da una necessaria e sempre maggiore tendenza alla riduzione dei tempi nell’esecuzione di qualsiasi voglia mansione, impone agli operatori del mercato capacità decisionali e direttive celeri, chiare ed univoche;

Rilevato che il testo della legge al fine di mantenersi al passo con i tempi, ha adoperato una clausola generale di chiusura richiamando l’*adeguatezza* quale criterio di riferimento e ritenuto che le dinamiche fattuali ed interpretative, impongono necessariamente di prendere in considerazione

---

<sup>3</sup> *“Prima e a seguito di ogni riunione con la direzione centrale, la delegazione speciale di negoziazione può riunirsi senza la presenza dei rappresentanti della direzione centrale, utilizzando qualsiasi mezzo necessario per comunicare”.*

anche gli sviluppi tecnologici ed innovativi, ove questi possano esperire lo stesso risultato di altri mezzi, alla luce dei primi ormai datati;

Rilevato che seppur un impegno tra entità nazionali, il c.d. *Paris Agreement*, è uno dei tanti fattori che caratterizza il mercato globale; che sulla scia dello stesso sempre più attori privati si sono impegnati alla riduzione delle proprie emissioni totali di CO2 e che, in particolar modo, la Resistente ha intrapreso un percorso di abbattimento delle proprie emissioni di CO2 sottoscrivendo il WWF International al Programma Internazionale "*Climate Savers*" e ritenuto dunque apprezzabile la soluzione offerta da parte datoriale in chiave climatica;

Rilevato che se parte Resistente dovesse ottemperare alle richieste dei Ricorrenti si troverebbe con il medesimo risultato, dunque la costituzione di una D.S.N., ma con un dispendio di risorse nettamente superiore a quelle che avrebbe potuto sostenere adottando metodologie innovative più che adeguate al caso di specie e perfettamente calabili nel nuovo contesto globale, caratterizzato da una continua propensione allo sviluppo tecnologico, e che l'utilizzo di queste tecnologie unitamente alla messa a disposizione da parte della ██████, non solo di corsi di preparazione/approfondimento della lingua inglese per i rappresentanti ma anche di specifici interpreti ognuno destinato alla simultanea traduzione delle conversazioni nella lingua madre di ciascuno dei rappresentanti;

Ritenuto che il principio della "*ragione più liquida*" è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e con esso la possibilità di un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ciò che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare (di cui all'art. 276 c.p.c.), in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione –anche se logicamente subordinata– senza che sia necessario esaminare previamente le altre;

Tanto ritenuto, questo Giudice, assorbite tutte le altre eccezioni, rigetta il ricorso stante l'adeguatezza delle soluzioni offerte dalla Resistente per le modalità di costituzione della D.S.N. consistenti nella messa a disposizione da parte di ██████ per le riunioni il proprio sistema avanzato di video-conferenza interattiva; nella disponibilità della ██████ ad assumere iniziative tese a favorire l'apprendimento sufficiente della lingua inglese da parte di quei membri della Delegazione speciale di negoziazione che ancora ne fossero carenti e ancora di offrire ad ogni Delegato un interprete *in loco* per la traduzione simultanea durante la video conferenza dalla lingua madre del delegato all'inglese e viceversa.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate in dispositivo *ex* DM 55/2014.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta il ricorso;

Condanna altresì le parti attoree, in solido tra di loro, a rimborsare alla parte resistente delle spese di lite, che si liquidano, per tale parte, in € 6.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a., compensata la restante metà.

Sentenza resa *ex art. 429 e 281-sexies c.p.c.*, pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.

Lucca, 7 febbraio 2019

Il Giudice

dott.ssa Alfonsina Manfredini

Minuta redatta dal tirocinante *ex art. 73 D.L. 69/2013* il XXXXXXXXXX